



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E A FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO

Art. 7

Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Versione in vigore dal 12 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Estremi	Legge 6 novembre 2025, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-banche-e-a-fondi/art-7-partecipazione-italiana-all-aumento-di-capitale-della-banca-europea>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it